

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

123° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 30 APRILE 1976

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619-D) (D'iniziativa dei senatori Sica ed altri) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1636
1637
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia 1636
SICA 1636

Discussione e approvazione:

« Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 » (2585) (D'iniziativa dei deputati Bianco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1637, 1638, 1639
COPPOLA, relatore alla Commissione 1637, 1638
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia 1638
FILETTI 1638
LUGNANO 1638

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili** » (1619-D), d'iniziativa dei senatori Sica ed altri (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », d'iniziativa dei senatori Sica, Barra, Manente Comunale e Leggieri, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Io stesso riferirò alla Commissione sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di una modifica sostanziale dell'articolo 2 (nel quale si ripristina in effetti il numero 4) dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), che dalla Camera è stato così formulato: « la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo di fidefacenti ». Si è tolta cioè quella parte del punto 4) che imponeva di indicare la fonte della certezza, consentendo un controllo penetrante dell'opera del notaio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Devo solo sottolineare che la Camera ha rispettato il nostro intendimento. La proposta che umilmente feci a suo tempo, quella cioè di consacrare il principio della certezza del notaio è stata

accolta dall'altro ramo del Parlamento. Questo ha ritenuto soltanto che non venissero indicate nell'atto gli elementi attraverso i quali si giunge alla conclusione valutativa; e mi pare che anche su questo punto si possa essere d'accordo. Qualora infatti insistessimo sulla precedente determinazione, potrebbero accadere due inconvenienti: o il notaio potrebbe essere incriminato per falso solo che ometta la menzione di uno soltanto degli elementi da cui ha tratto la certezza dell'identità personale, oppure il tutto si ridurrebbe ad una citazione della carta di identità.

In conclusione, ripeto, la modifica apportata dalla Camera mi pare possa essere accolta.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacenti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

SICA. Desidero esprimere la mia soddisfazione nel vedere approvato finalmente il disegno di legge in esame, dopo un iter tanto travagliato. Il provvedimento, nel suo testo definitivo, induce il convincimento che la funzione notarile non ha avuto alcuna diminuzione, anzi, è stata esaltata.

Voto pertanto in favore del disegno di legge ed esprimo al tempo stesso la soddi-

sfazione della classe notarile, che vede finalmente disciplinato più esattamente uno degli aspetti sul quale non raramente si è verificato un intervento della magistratura non conforme a quello che era lo spirito della norma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973» (2585), d'iniziativa dei deputati Bianco ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario degli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 », d'iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Felisetti, Russo Quirino, Lospinoso Severini, Patriarca e Sabbatini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Constato che sul disegno di legge non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Se non si fanno osservazioni, sospendo pertanto la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta è sospesa alle ore 9,50 e viene ripresa alle ore 11,30).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul disegno di legge.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COPPOLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, approvato all'unanimità nell'altro ramo del Parlamento, reca norme in ordine all'immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Si è in effetti sempre più evidenziata, in questi ultimi tempi, la crisi organizzativa della giustizia (non voglio parlare della crisi in generale) con riferimento frequente alle carenze delle strutture, soprattutto in conseguenza del varo da parte del Parlamento di alcune leggi particolarmente qualificanti, come quelle sulle controversie del lavoro, sul diritto di famiglia ed anche di dati obiettivi: l'aumento della litigiosità, l'aumento della criminalità in senso generico, la prossima entrata in vigore (e noi auspichiamo avvenga il più presto possibile) del codice di procedura penale. Mentre, quindi, per i coadiutori dattilografi giudiziari il legislatore ha già provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, e con la legge 11 agosto 1973, n. 533, un settore che si è più o meno sistemato, manca invece un numero notevole di unità del personale di concetto dell'organico della carriera dei segretari. C'è anche da tener presente il fatto che, con un recente provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, è stato proposto che questi funzionari di concetto abbiano anche la possibilità dell'assistenza al magistrato nelle istruttorie e nelle udienze.

Bisogna aggiungere a questo fatto complessivo, non certo soddisfacente e positivo, anche l'esodo di circa 2000 funzionari della carriera direttiva.

Questa è la motivazione che sta alla base del disegno di legge, che rientra in un tipo di scelta del legislatore sempre auspicata da questa Commissione, che ha sempre guardato all'esigenza soprattutto di provvedimenti organici.

Ora, in questo caso, non si tratta, direi, di provvedimenti settoriali, componativi, ma si tratta di un sistema che appare corretto circa l'utilizzazione di alcune unità di idonei,

2^a COMMISSIONE

123° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1976)

persone cioè che sono state selezionate attraverso concorso.

In verità, il disegno di legge originario portava il ruolo del personale della carriera di concetto a 3000 unità. Ma nell'altro ramo del Parlamento, anche alla luce di alcune considerazioni svolte dal Governo, di natura prettamente economica, l'aumento è stato contenuto nel numero di 2.250 unità.

Ora, si trattava naturalmente di organizzare proporzionalmente l'assegnazione degli idonei. Per cui, con una modifica apportata dalla Commissione giustizia della Camera si è prevista, per i coadiutori giudiziari che hanno ottenuto l'idoneità negli stessi concorsi indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973, la riserva di un terzo dei posti previsti in aumento.

Si è anche previsto, con una modifica apportata al testo originario, il sistema di copertura attraverso l'aumento nella misura di lire 200 dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni.

Per le succinte considerazioni esposte e soprattutto nell'interesse generale dell'amministrazione della giustizia (qui si prescindono assolutamente dagli interessi particolari anche dei legittimi aspiranti alla sistemazione prevista), si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge n. 2585.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUGNANO. Dirò, in modo telegrafico, che noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, anche e soprattutto perchè i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno ritenuto di dare il loro consenso alle ragioni per le quali è stata formulata la proposta di legge.

E credo non sia il caso, oggi, proprio oggi, in una fase che più che di scioglimento si può chiamare di smobilitazione, di dire le ragioni per le quali qualche riserva potrebbe anche avere, secondo me, penetrazione in altri settori e consensi da parte di altri gruppi.

Il problema è questo: io non credo che questo modo di procedere, sempre con l'af-

fanno del pronto soccorso (dissi una volta che noi siamo un po' come un'ambulanza che suona la sirena perchè gli si faccia strada in modo da arrivare presto al pronto soccorso) sia opportuno. Mi auguro che questa sia l'ultima volta in cui un rilievo di questo genere viene fatto, anche se so che forse la prossima volta dovrò ripetere lo stesso augurio. È una triste sorte la nostra.

Desidero che questo risulti nel resoconto stenografico, perchè il Governo si renda conto che quando si vuole parlare di potenziamento delle strutture per renderle adeguate alle esigenze dei tempi, bisogna operare in modo diverso e con scelte diverse più incisive.

Per queste ragioni siamo favorevoli, anche se sospettiamo che abbia natura elettorale tutto quello che accade in queste ultime battute della legislatura. Ciò ci indurrebbe ad un'astensione; il mio Gruppo è però favorevole all'approvazione del disegno di legge perchè pensa che possa essere utile per l'amministrazione della giustizia.

FILETTI. Vorrei esprimere, a nome del Gruppo al quale appartengo, parere favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione. Ritengo che il disegno di legge in esame possa contribuire ad eliminare le carenze riguardanti il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, carenze che sono anche attinenti al personale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COPPOLA, relatore alla Commissione. Non vi sono argomenti che offrano motivo per una replica. Si tratta semplicemente di ribadire la necessità di dotare l'amministrazione della giustizia di braccia valide per un più sollecito disbrigo degli affari giudiziari.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è intervenuto più volte nell'altro ramo del Parlamento; ha pertanto poco da aggiungere

2^a COMMISSIONE

123° RESOCONTO STEN. (30 aprile 1976)

a quanto dichiarò in quella sede. Si tratta di un provvedimento che sollecita l'amministrazione ad incrementare l'organico per realizzare una migliore funzionalità degli uffici giudiziari. Mi pare che si possa esprimere parere favorevole soltanto per quest'aspetto.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il ruolo del personale della carriera di concetto istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno '972, n. 319, è aumentato di 2.250 unità.

I posti previsti in aumento, detratte le aliquote da attribuire ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attribuiti agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Ai coadiutori giudiziari che hanno ottenuto l'idoneità negli stessi concorsi indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 è riservato un sesto dei posti previsti in aumento.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.400 milioni, si provvede mediante l'introito derivante da un aumento, nella misura di lire 200, dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI